

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERMARIELLO, DI MARINO, TEDESCO TATÒ Giglia, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, GAROLI, URBANI, LUCCHI Giovanna, BERNARDINI, AYASSOT, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, COLOMBI, GUTTUSO, CAZZATO, MASCAGNI, GIOVANNETTI, SALVUCCI, ZICCARDI e VILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1976

#### Disciplina del rapporto di lavoro e formazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sulla « Disciplina del rapporto di lavoro e formazione » che sottoponiamo alla vostra attenzione si affianca a quello già presentato dal nostro Gruppo e dalla Sinistra indipendente sul « Preavviamento al lavoro per i giovani inoccupati » (disegno di legge n. 84) e completa la nostra proposta sulla occupazione giovanile.

Siamo convinti che il problema della inoccupazione e della disoccupazione giovanile è di natura strutturale e che, pertanto, la sua soluzione è nella prospettiva di un diverso sviluppo dell'economia e della società che abbia come elemento centrale l'allargamento qualificato della base industriale e agricola del Paese.

Al tempo stesso abbiamo denunciato e denunciato la gravità del fenomeno, specie nel Mezzogiorno, anche in rapporto alla condizione materiale di grandi masse di giovani, usciti dalla scuola o emarginati dal lavoro, nonchè al deterioramento morale e tecnico di larghe fasce di forza-lavoro.

Proprio per questo abbiamo indicato e indichiamo la necessità di un intervento immediato che, per quel che è possibile, si faccia carico *subito* della gravità del problema della non occupazione giovanile, non aspettando il nuovo sviluppo ma sospingendo anzi per determinarlo.

A questo riguardo non ci nascondiamo i rischi di assistenzialismo e di gonfiamento del terziario pubblico che sollevano qualche dubbio circa l'utilità dell'iniziativa. Non pensiamo però neppure che l'alternativa a ciò stia nello star fermi. Siamo invece dell'avviso che sia necessario e possibile predisporre un intervento *in positivo* i cui processi siano politicamente, socialmente e tecnicamente controllabili. In questo senso, ciò che decide è la risposta da dare alla duplice esigenza di *lavoro e formazione*, che emerge dalla condizione attuale del soggetto sociale cui ci riferiamo: la massa dei giovani non occupati e senza una reale formazione professionale anche se altamente scolarizzati.

È a tale esigenza che tendono a rispondere il presente disegno di legge e quello sul *Preavviamento al lavoro dei giovani inoccupati* con il loro basarsi sulla istituzione di uno speciale rapporto di lavoro e formazione. Tale speciale rapporto che è nel *Preavviamento* rigidamente a tempo determinato, nel *Lavoro e formazione* è invece, di norma, a tempo indeterminato, essendo, in via eccezionale, a tempo determinato solo per il triennio iniziale di funzionamento della legge seppure con la prospettiva di inserimento al lavoro stabile.

La qualità della risposta presente nel nostro disegno di legge emerge chiaramente dai suoi obbiettivi principali. Difatti:

a) riguardo al lavoro: con il *Preavviamento* si tende a dare al giovane, soprattutto nel Mezzogiorno, un lavoro *straordinario* socialmente utile, definito sulla base delle esigenze di sviluppo economico, sociale e civile del Paese, individuate principalmente al livello locale e regionale. Con il *Lavoro e formazione* si tende ad allargare l'occupazione di forza-lavoro giovanile con l'inserimento anche temporaneo (nel prossimo triennio) di giovani nelle imprese, creando nel contempo alcune importanti condizioni (riduzione del costo del lavoro e qualificazione professionale) per dare ai giovani, in questo ambito, una prospettiva di lavoro stabile;

b) riguardo alla formazione professionale: con entrambi i disegni di legge, in coerenza con i principi generali proposti dal nostro Gruppo in materia di formazione professionale (disegno di legge n. 351), si punta a fornire ai giovani una formazione professionale corrispondente alla prospettiva di uno sviluppo diverso dell'economia e della società. In tale quadro risulta *dunque* superato l'istituto dell'apprendistato la cui

inadeguatezza è ormai universalmente riconosciuta.

Una particolare attenzione nel presente disegno di legge, come in quello sul *Preavviamento*, è dedicata a due problemi specifici di rilevante importanza sociale.

Il primo, attiene alla *forza-lavoro femminile*. Con il *Preavviamento* si tende ad un impiego (e ad una partecipazione ai corsi di formazione professionale) dei giovani, direttamente proporzionale alla suddivisione per sesso della popolazione delle classi di età interessate; all'incirca, quindi, il 50 per cento di giovani di sesso femminile. Con il *Lavoro e formazione* si concede all'impresa che assume forza-lavoro femminile un prolungamento della durata delle agevolazioni.

Il secondo, riguarda le *agevolazioni per il Sud e per i settori di sviluppo*. Con il *Preavviamento* si vincola, a favore del Mezzogiorno, la gran parte del fondo istituito *ad hoc*. Con il *Lavoro e formazione* si punta, attraverso una differenziazione nell'entità e nella durata delle agevolazioni (premi, fiscalizzazione degli oneri sociali, superamento di norme obsolete presenti nell'attuale legislazione sull'apprendistato, modifiche alla legge riguardante l'artigianato circa i massimali occupazionali) a sviluppare l'occupazione dei giovani, particolarmente nel Sud e nei settori a più alto tasso di occupazione, attuale e potenziale, con un intervento quindi, inserito nella logica di un diverso sviluppo.

Onorevoli senatori, ecco dunque le ragioni che ci hanno spinto a presentare questo disegno di legge che d'altronde è il frutto di un largo dibattito svoltosi nel Paese, in modo particolare tra le grandi masse di giovani privi di occupazione.

Convinti come siamo della giustizia delle proposte in esso contenute lo affidiamo al vostro esame e alla vostra approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE***Definizione del rapporto di lavoro  
e formazione***Art. 1.**

Il rapporto di lavoro e formazione è uno speciale rapporto che ha lo scopo di sviluppare le occasioni di lavoro per i giovani in cerca di occupazione e di fornire loro una qualificazione professionale rispondente alle esigenze di sviluppo, economico e sociale, del Paese.

**Art. 2.**

La formazione del giovane assunto si attua mediante un corso di formazione professionale organizzato dalla Regione e il tirocinio sul lavoro. Il corso di formazione professionale ed il tirocinio sul lavoro, hanno lo scopo di conferire al giovane le conoscenze tecniche scientifiche e le abilità necessarie alla acquisizione della piena capacità professionale.

**Art. 3.**

In base al rapporto di lavoro e formazione, l'impresa è obbligata a consentire al giovane assunto alle sue dipendenze o associato la partecipazione al corso di formazione professionale organizzato dalla Regione e a utilizzarne l'opera nell'impresa stessa.

*Soggetti del rapporto di lavoro e formazione***Art. 4.**

I giovani in cerca di occupazione cui si applica la presente legge sono quelli di ambo i sessi, di età compresa tra i 16 e i 22 anni. Tale limite di età è elevato a 24 anni se il giovane è in possesso di diploma, e a 26 anni, se è in possesso di laurea.

## Art. 5.

La presente legge riguarda le imprese artigiane, industriali, agricole, commerciali, cooperative e consortili, pubbliche e private.

*Competenza delle Regioni*

## Art. 6.

La Regione attua e coordina le iniziative previste dalla presente legge nel quadro dei principi generali e in riferimento ai propri programmi di sviluppo economico e di formazione professionale.

## Art. 7.

Presso la Regione è costituita una commissione regionale per l'avviamento dei giovani al rapporto di lavoro e formazione. A tale commissione deve essere assicurata la partecipazione di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali, professionali ed imprenditoriali, maggiormente rappresentative. Partecipa alla riunione il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione di cui al comma precedente definisce i criteri per la formazione della graduatoria prevista dal successivo articolo.

## Art. 8.

Spetta alla Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, promuovere la costituzione, presso i comuni, o i loro consorzi, o i comprensori, o le comunità montane, di commissioni per l'avviamento dei giovani al rapporto di lavoro e formazione.

In tali commissioni deve essere assicurata la partecipazione di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali, professionali e imprenditoriali maggiormente rappresentative. Partecipa alla commissione il

responsabile del competente ufficio di collocamento.

Le commissioni sono presiedute dal Sindaco, o dal presidente del consorzio, o dal presidente della comunità montana.

#### *Competenze delle commissioni territoriali*

##### Art. 9.

Le commissioni provvedono, sulla base delle domande presentate dai giovani e secondo i criteri adottati dalla commissione regionale, alla formulazione di liste.

Contro l'omessa o indebita inclusione nelle liste stesse o nelle categorie preferenziali è ammesso ricorso alla commissione regionale di cui all'articolo 7 entro 30 giorni dalla pubblicazione delle liste. Tale commissione esamina e decide sui ricorsi entro 30 giorni dalla loro presentazione.

##### Art. 10.

Le commissioni di cui all'articolo 8 inviano alla commissione regionale le liste da esse definite e le richieste di assunzione presentate dalle imprese.

##### Art. 11.

La commissione competente per territorio esamina le richieste presentate dalle imprese ai sensi dell'articolo 18 e le accoglie in base alla graduatoria.

La commissione preventivamente accerta le condizioni di idoneità del giovane al lavoro per il quale deve essere assunto.

##### Art. 12.

I giovani, all'atto della domanda di iscrizione nelle liste di cui all'articolo 9, possono chiedere di essere destinati ad attività non corrispondenti al titolo di studio di cui sono in possesso.

*Rapporto di lavoro e formazione*

## Art. 13.

La durata del periodo di lavoro e formazione è di 12 mesi.

Nell'artigianato tale durata può andare da un minimo di 2 anni ad un massimo di 4 anni.

La durata del periodo di prova non può essere in ogni caso superiore ad un mese.

Alla fine del periodo di lavoro e formazione il giovane deve essere inquadrato nella categoria corrispondente alla qualifica professionale del corso di formazione professionale frequentato con profitto.

## Art. 14.

L'ammontare minimo delle ore destinate alla frequenza del corso di formazione professionale è di 720, a partire dall'inizio del rapporto di lavoro e formazione.

Nei mesi in cui il giovane frequenta il corso di formazione professionale l'orario di lavoro è di 20 ore settimanali.

Per i restanti mesi è quello previsto dai contratti collettivi con un massimo di 40 ore settimanali.

Per l'artigianato l'ammontare minimo di ore da dedicare alla formazione professionale è distribuito nei 12 mesi iniziali. Nei mesi in cui il giovane non frequenta il corso di formazione professionale, l'orario di lavoro è di 40 ore settimanali.

*Diritti e doveri del giovane assunto*

## Art. 15.

L'ammontare minimo delle ore di formazione professionale è retribuito con una somma complessiva di lire 225 mila ripartita in assegni mensili per il numero di mesi di durata del corso di formazione professionale.

## Art. 16.

L'istituto presso cui il giovane frequenta il corso di formazione professionale deve accertare la frequenza del giovane al corso stesso.

Nel caso di malattia il giovane deve inviare a detto istituto il certificato medico attestante la malattia.

Nel caso che dopo 3 giorni dall'inizio dell'assenza non sia pervenuto detto certificato, oppure nel caso di assenze nel corso di un mese superiori a 7 giorni, l'istituto comunica l'assenza alla commissione competente per territorio indicandone i motivi, la quale provvede ad operare le trattenute proporzionali sull'assegno mensile di cui all'articolo 15.

Nel caso in cui il giovane assunto o associato in base alla presente legge non frequenta il corso di formazione professionale il rapporto di lavoro e formazione decade a tutti gli effetti.

## Art. 17.

Il giovane soggetto al rapporto di lavoro e formazione ha gli stessi diritti degli altri lavoratori dipendenti o associati.

La retribuzione spettante al giovane durante il periodo di lavoro e formazione, per il lavoro prestato nell'impresa, è stabilito nei contratti collettivi, nazionali e integrativi, di lavoro.

*Doveri dell'imprenditore*

## Art. 18.

Le richieste di assunzione di giovani ai fini del rapporto di lavoro e formazione non possono essere nominative.

L'impresa che intende assumere o associare i giovani sulla base del rapporto di lavoro e formazione, fa richiesta alla commissione competente per territorio indicando il tipo di attività in cui l'impresa prevede di inserire il giovane al termine del periodo di

lavoro e formazione e le condizioni della prestazione richiesta.

#### Art. 19.

Le imprese industriali all'atto della richiesta devono dimostrare di non aver proceduto nei 6 mesi precedenti a licenziamenti per riduzione di personale, di non aver personale in Cassa integrazione, nè di avere pendenti richieste di ricorso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.

Le altre imprese debbono dimostrare di non aver proceduto nei 6 mesi precedenti alla richiesta a licenziamenti per riduzione di personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le imprese che assumono giovani ai sensi della presente legge non possono effettuare licenziamenti per riduzione di personale per la durata del rapporto di lavoro e formazione.

#### Art. 20.

L'impresa è tenuta a comunicare, entro 5 giorni, alla commissione competente per territorio il nominativo del giovane che abbia cessato il rapporto di lavoro e formazione.

### *Agevolazioni alle imprese*

#### Art. 21.

Alle imprese di cui all'articolo 5 della presente legge sono corrisposte per la durata del rapporto di lavoro e formazione per ogni giovane assunto o assicurato:

a) lire 200 orarie per il numero di ore di lavoro prestate nelle imprese al di sopra di 100 occupati;

b) lire 400 orarie per quelle ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e per le imprese agricole;

c) alle imprese artigiane e a quelle fino a 100 occupati, è concesso lo sgravio, in mi-



sura totale degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro.

#### Art. 22.

Al passaggio del giovane al normale rapporto di lavoro, le imprese usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 21, riferite all'orario di lavoro contrattuale, come segue:

a) per le imprese al di sopra di 100 occupati: per dodici mesi, un importo pari al 100 per cento;

b) per le imprese fino a 100 occupati: per dodici mesi, un importo pari al 100 per cento; e per altri 12 mesi un importo pari al 50 per cento.

Le imprese artigiane usufruiscono del 50 per cento delle agevolazioni di cui all'articolo 21 per un periodo di 12 mesi.

Per le imprese agricole e per quelle ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, numero 1523, il periodo di cui alle lettere a) e b) è prolungato di 12 mesi con agevolazioni al 50 per cento.

Per le imprese cooperative il periodo di cui alle lettere a) e b) è prolungato con agevolazioni al 50 per cento per 6 mesi.

Per ciascuna giovane assunta secondo la presente legge le imprese usufruiscono del 50 per cento delle agevolazioni per un periodo di un anno aggiuntivo a quello di cui ai precedenti comma.

#### Art. 23.

In sede di versamento all'INPS dei contributi per l'assicurazione sociale obbligatoria, l'imprenditore detrae l'importo delle agevolazioni previste dagli articoli 21 e 22. Ai fini del rimborso da effettuare dallo Stato, sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, l'INPS tiene apposita evidenza contabile.

*Limite numerico delle assunzioni*

## Art. 24.

L'impresa artigiana può assumere i giovani nel rapporto di lavoro e formazione in numero di 5 oltre a quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di artigianato.

Alla scadenza del rapporto di lavoro e formazione i giovani possono essere mantenuti in organico nelle imprese artigiane nella misura di 5 oltre a quanto stabilito dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, all'articolo 2, lettere a), b), d).

Le imprese artigiane definite dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, articolo 2, lettera c), da 50 a 100 dipendenti possono assumere i giovani nel rapporto di lavoro e formazione in misura del 50 per cento degli occupati con un massimo di 40 unità, in deroga alla legge 25 luglio 1956, n. 860, articolo 2, ultimo comma.

Le imprese escluse dai precedenti commi possono assumere e associare giovani nel rapporto di lavoro e formazione per un numero:

a) pari al 50 per cento degli occupati, per quelle imprese che hanno un massimo di 50 occupati in organico;

b) per quelle aventi da 51 a 100 occupati pari al 20 per cento degli occupati in organico;

c) per quelle oltre i 100 occupati, pari al 10 per cento degli occupati in organico.

Per le imprese agricole e cooperative tali percentuali sono maggiorate del 5 per cento.

## Art. 25.

Le cooperative e le imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, di nuova costituzione, per un periodo iniziale di 3 anni, possono assumere i giovani con il rap-

porto di lavoro e formazione, nei limiti seguenti:

- a) per le imprese fino a 100 occupati, fino al 50 per cento dell'organico;
- b) per le imprese oltre i 100 occupati, fino al 25 per cento dell'organico.

#### *Norme finanziarie*

##### Art. 26.

È autorizzata la spesa di 120 miliardi l'anno per la concessione alle Regioni di contributi speciali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 281 del 16 maggio 1970 per la predisposizione dei programmi regionali di formazione professionale previsti dalla presente legge.

La determinazione delle somme da assegnare alle singole regioni sarà effettuata dal CIPE, previo parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge n. 281 del 16 maggio 1970 sulla base dei criteri formulati dalla suddetta commissione tenuto conto del tasso di disoccupazione giovanile in rapporto alla popolazione, del reddito medio *pro capite* e delle prospettive occupazionali.

##### Art. 27.

Le somme destinate alle singole Regioni in base al piano di riparto del precedente articolo saranno versate dal Ministero in appositi conti correnti fruttiferi aperti presso la tesoreria centrale, dai quali le Regioni effettueranno i prelevamenti bimestrali, su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale, sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi previsti dal precedente articolo.

##### Art. 28.

L'onere connesso all'attuazione, per gli anni 1977, 1978 e 1979 della presente legge,

si valuta complessivamente in 1.120 miliardi, di cui:

a) lire 360 miliardi per il finanziamento dei programmi regionali di cui all'articolo 26;

b) lire 760 miliardi per il rimborso all'INPS dell'importo delle agevolazioni di cui all'articolo 23.

Alla copertura dell'indicato onere, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di:

1) lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1977, 1978 e 1979 per le spese di cui alla lettera a);

2) lire 180 miliardi nell'anno finanziario 1977; 260 miliardi per l'anno finanziario 1978; 320 miliardi per l'anno finanziario 1979, per le spese di cui alla lettera b);

si provvede annualmente con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Estensione alle Regioni speciali  
e alle Province autonome*

**Art. 29.**

Le norme di cui alla presente legge si applicano anche alle Regioni speciali e alle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve le competenze previste dagli Statuti speciali.

**SANZIONI**

**Art. 30.**

La violazione di quanto disposto dall'articolo 19 ultimo comma determina la perdita delle agevolazioni di cui agli articoli 21 e 22 e l'obbligo di restituire tutti i benefici goduti sin dall'inizio del rapporto di lavoro e formazione.

La violazione da parte del datore di lavoro di quanto disposto all'articolo 3 in qualun-

que modo essa avvenga, tramite intimidazione, minacce, obbligo allo straordinario, orari di lavoro tali da non consentire la partecipazione ai corsi di formazione accertata secondo le modalità previste dall'articolo 14 o direttamente dall'Ispettorato del lavoro, determina il venir meno delle agevolazioni previste dagli articoli 21 e 22 e l'obbligo per il datore di lavoro di restituire i benefici goduti fin dall'inizio del rapporto di lavoro e formazione.

Si applica inoltre al datore di lavoro l'ammenda amministrativa da lire 500.000 a lire 10.000.000.

La stessa si applica in caso di mancato rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 13, ultimo comma, della presente legge.

#### ABROGAZIONI

##### Art. 31.

La presente legge è sostitutiva delle seguenti leggi dello Stato: *a)* legge 19 gennaio 1955, n. 25); *b)* legge 8 luglio 1956, n. 706; *c)* gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 aprile 1968, n. 424.

#### NORME TRANSITORIE

##### PARTE I

##### Art. 32.

Le imprese che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge abbiano alle loro dipendenze dei giovani assunti in base alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e sue successive modifiche sono tenute a conservare loro, fino all'esaurimento dello speciale tipo di rapporto di lavoro, i diritti acquisiti in qualità di apprendisti.

##### Art. 33.

Fino all'entrata in vigore della riforma della scuola secondaria superiore, il limite inferiore di età, di cui all'articolo 4, è di 15 an-

ni, se il giovane è in possesso della licenza della scuola dell'obbligo il limite deve essere ridotto a 14 anni.

## PARTE II

### Art. 34.

Per gli anni 1977, 1978 e 1979 non si applica l'ultimo comma dell'articolo 13.

### Art. 35.

Per gli anni 1977, 1978 e 1979, le imprese cui si applica la legge 15 luglio 1966, n. 604, che abbiano posto in essere rapporti con giovani in base alle norme della presente legge, possono, al termine di ciascun anno realizzare nuovi rapporti della medesima specie con altri giovani, purchè abbiano assunto o associato o assumano o associno a tempo indeterminato almeno un terzo dei giovani occupati nel rapporto di lavoro e formazione.

L'impresa che proceda alle assunzioni a tempo indeterminato previste nel precedente comma deve comunicare alla commissione competente per territorio ed alle rappresentanze sindacali aziendali una valutazione comparata tra i giovani il cui rapporto viene così trasformato ed i giovani il cui rapporto si conclude.

### Art. 36.

Per gli anni 1977, 1978 e 1979, l'impresa che assume a tempo indeterminato giovani qualificati usufruisce delle agevolazioni previste dall'articolo 22 della presente legge.

### Art. 37.

Le imprese che intendono assumere o associare a tempo indeterminato giovani qualificati con le agevolazioni di cui all'articolo precedente debbono assumere o associarne almeno due terzi tra i giovani che abbiano assunto precedentemente nel rapporto di lavoro e formazione.